

SALVAGO

BREVI OSSERVAZIONI SULLA LEGGE PER LA TASSA SULLA FABBRICAZIONE DELLE POLVERI

1893

NUNZIO SALVAGO

BREVI OSSERVAZIONI

SULLA

LEGGE 14 LUGLIO 1891 N. 682

PER LA TASSA

SULLA

FABBRICAZIONE DELLE POLVERI PIRICHE



MESSINA
PREM. TIPOGRAFIA DELL'AVVENIRE
DI G. CRUPI
—
1893

BREVI OSSERVAZIONI

SULLA

LEGGE 14 LUGLIO 1891 NUM. 682

NUNZIO SALVAGO

BREVI OSSERVAZIONI

SULLA

LEGGE 14 LUGLIO 1891 N. 682

PER LA TASSA

SULLA

FABBRICAZIONE DELLE POLVERI PIRICHE



MESSINA
PREM. TIPOGRAFIA DELL'AVVENIRE
DI G. CRUPI

1893

Con la legge del 14 luglio 1891 N. 682, il Regio Governo aumentava sensibilmente le tasse sulla fabbricazione delle polveri piriche e degli altri prodotti esplodenti. — Non vogliamo discutere sulla maggiore o minor convenienza di questi aggravi, e pur deplorando che in luogo di incoraggiare e favorire lo sviluppo delle industrie nazionali, il Governo gravi sempre più su di esse la mano con dazi quasi proibitivi, vogliamo ammettere che le necessità della finanza richiedessero anche questo sacrificio. — Ma quello che non crediamo ammissibile è l'evidente sperequazione tra le tasse che colpiscono i diversi prodotti esplodenti e la loro potenza balistica, la quale sperequazione nel mentre rende meno proficuo per l'erario pubblico le tasse imposte, favorisce sensibilmente la produzione di alcuni esplodenti a danno

degli altri; il che, a parte il danno che ne viene all'erario, è un' evidente ingiustizia contro la quale non si può a meno di protestare.

Il valore di un prodotto esplodente stà in massima parte nella sua forza balistica, e se osserviamo i prezzi commerciali dei diversi esplodenti, vediamo che questi prezzi sono pressochè proporzionali alla loro potenza quindi se si vogliono assoggettare ad una tassa questi prodotti senza favorirne qualcuno a scapito degli altri, bisogna che la tassa sia proporzionale alla potenza balistica di ciascuno.

Invece la legge del 14 luglio 1891 all'art. 1.° stabilisce le tasse seguenti:

Per ogni Kg. di polvere pirica da caccia L. 1 50

Per ogni Kg. di polvere da mina e da fuochi artificiali . . . . » — 60

Per ogni Kg. di qualsiasi altro prodotto esplodente:

Da caccia e da carica di armi in genere L. 2 —

Da mina e da fuochi artificiali . . . . » 1 10

E quasi a dimostrare i peregrini criteri seguiti dal legislatore nello stabilire le anzi esposte tasse, lo stesso articolo 1. aggiunge:

« La tassa è dovuta *qualunque sia la potenza esplo-* « *siva,* la forma, il grado di lavorazione ecc. dei prodotti. »

Non ci occuperemo delle polveri da caccia la cui

produzione è piuttosto limitata anche per i vantaggi che offrono gli altri esplodenti che tendono a surrogarle come le polveri bianche e senza fumo: solo ci limiteremo ad osservare su questo riguardo che nè la legge nè il regolamento indicano con quale criterio si debba fare la distinzione della polvere da caccia da quella da mina. Vediamo invece quali effetti abbia prodotto e possa ancora produrre la legge circa alle polveri da mina.

Costretto a pagare un dazio che raggiunge quasi il costo della produzione, ogni fabbricante ha cercato e cerca di migliorare il prodotto condensando così in una minore quantità di polvere, la potenza esplosiva che prima otteneva con una quantità maggiore; ma se può riuscire così a rendere meno onerosa la tassa, non può egualmente riuscire a sostenere la concorrenza della dinamite. Difatti, per quanto buona possa essere la polvere da mina, la sua potenza esplosiva non è che

$^1/_3$ di quella della dinamite	. . . . . .	N.° 3
$^1/_4$ » » »	. . . . . .	» 2
$^1/_5$ » » »	. . . . . .	» 1

Siccome la tassa sulla polvere è di L. 0, 60 a Kg. quella sulla dinamite dovrebbe essere di

Lire 1, 80 per la dinamite	. . . . . .	N.° 3
» 2, 40 » »	. . . . . .	» 2
» 3, — » »	. . . . . .	» 1

Invece la dinamite non paga che L. 1, 10 a Kg. qualunque sia la sua potenza.

Ne è derivato che mentre la polvere, a causa del dazio esorbitante non può vendersi meno di L. 1, 80 a Kg., la dinamite N. 3 viene data sui lavori a L. 2, 60 al Kg., cosicchè chi voglia ottenere con la polvere ciò che consegue con un Kg. di dinamite deve spendere L. 5, 40 in luogo di 2, 60 ossia circa il doppio. A questo si aggiunga che la dinamite, *per gli appaltatori*, presenta dei vantaggi sulla polvere per il suo modo di adoperarsi tanto nei lavori in galleria come nei lavori subacquei perchè richiede fori di minore profondità, meno accurato barraggio ecc. e quindi risparmio di tempo e di spesa. È vero che i vapori nitrosi che si sviluppano dalla sua accensione sono dannosi agli operai, che le disgrazie sono più frequenti e più temibili, ma l'appaltatore si preoccupa mediocremente di queste inezie; il suo tornaconto lo esige, e adopera la dinamite.

Si osserverà certamente che, anche senza la sperequazione della tassa, la dinamite farebbe sempre una terribile concorrenza alla polvere perchè la sua produzione si va rendendo sempre più facile e più economica cosicchè la decadenza delle fabbriche di polvere avverrebbe forse egualmente anche se le tasse fossero proporzionate alla potenza balistica di ciascun esplodente, sarà, ma

perchè deve intervenire il Governo a favorire la dinamite contro la polvere? Forse perchè quest'ultima è più innocua agli operai? Lasci il Governo che la concorrenza fra i diversi prodotti si faccia liberamente e se deve tassare, colpisca tutti con egual misura.

Dopo l'applicazione della Legge 14 luglio 1891 l'industria delle polveri piriche viene mantenuta a stento e solo perchè i fabbricanti si trovavano di avere dei forti capitali impegnati nei polverifici, ma perirà certamente del tutto se la legge anzidetta non verrà modificata in modo da migliorarne la condizione. In prova di ciò riportiamo alcuni dati relativi ai lavori ferroviari eseguitisi in questi ultimi anni dai quali dati risulta che dopo l'applicazione della legge 14 luglio 1891 il consumo della dinamite è andato sempre crescendo e quello della polvere da mina è invece sensibilmente diminuito.

Citiamo solamente i lavori dei quali abbiamo conoscenza eseguitisi in Calabria e in Sicilia.

L' Impresa Bianchi che costruì il tronco da Messina a Saponara della Messina-Patti-Cerda, dal 25 agosto 1883 al 15 marzo 1889 adoperò 48499 Kg. di dinamite e 36768 Kg. di polvere.

L'impresa Aletti e Gritti sul tronco Bagnara-Palmi della Reggio-Castrocucco dal 19 gennaio 1885 al 6 luglio 1888, Kg. 75000 di Dinamite e Kg. 65222 di polvere.

L' Impresa M. Calderai sul tronco Gioia Tauro - Ricadi della Reggio - Castrocucco dal 26 ottobre 1889 a tutt' oggi Kg. 44025 di dinamite e Kg. 33540 di polvere.

Finalmente l'Impresa Cesaroni e Almagià sul tronco S. Filippo - Zappulla della Messina - Patti - Cerda ha consumato:

Dal 18 marzo 1890 epoca del principio dei lavori a tutto il 31 dicembre 1891, dinamite Kg. 51020, polvere Kg. 39960.

Dal 1.° gennaro 1892 (epoca in cui entrò in vigore la legge più volte citata) a tutt'oggi Kg. 37300 di dinamite contro soli Kg. 15640 di polvere.

E si noti che in quest' ultimo anno il consumo della polvere avrebbe dovuto essere molto superiore perchè si cominciò nelle gallerie l'allargamento in calotta e l'abbattimento dei piedritti, lavori nei quali non si dovrebbe adoperare che polvere. Invece l'Impresa Cesaroni e Almagià si serve quasi esclusivamente della dinamite N. 3 e siamo certi che i lavori saranno ultimati senza più adoperare polvere.

Dai quali dati si vede che mentre l'uso della polvere prima della legge raggiungeva circa i 4|5 di quello della dinamite, nel corso del 1892 non è stato neppure la metà e va a cessare del tutto.

Se è questo lo scopo che il Governo si proponeva

con la legge del 14 luglio 1891, può dunque essere certo di averlo raggiunto, ma se invece come crediamo non vuole uccidere del tutto l'industria delle polveri che dà lavoro a molti operai in diverse provincie e vuol rendere giustizia ai fabbricanti di polvere, facendo nel tempo stesso gl'interessi dello Stato, deve provvedere a modificare la legge, in modo che la tassa colpisca i diversi prodotti esplodenti in ragione della loro forza.

Il che può conseguire in diversi modi, o prescrivendo che caso per caso l'esplodente sia provato al polverometro e tassato in ragione della forza da questo indicata, o diminuendo a L. 0,30 per Kg. la tassa sulle polveri da mina o aumentando a L. 2,40 almeno la tassa per ogni Kg. di dinamite. Si dovrebbe poi aumentare in proporzione la tassa sulle polveri da caccia e da carica di armi in genere fabbricate a base di Acido Nitrico e di picrati, le quali hanno un peso specifico assai inferiore a quello della polvere comune ed hanno invece *a parità di volume* quasi la stessa forza, cosichè con un Kg. di queste polveri si può attenere un numero di cartucce doppio di quello che si può avere con un Kg. di polvere nera, e presentando inoltre il vantaggio di non produrre fumo, sono preferite dai tiratori.

Un'altra causa gravissima di sperequazione permette la legge del 14 luglio 1891 con le disposizioni contenute

nell' art. 4 relative alla determinazione della potenza produttiva degli opifici.

Col sistema in vigore, i diversi Ufficî Tecnici di Finanza agiscono con criteri diversi e si ha così l' inconveniente gravissimo che mentre in qualche provincia i criteri seguiti sono tanto esatti da tassare effettivamente tutto il prodottto che un opificio può dare, in altre, criteri meno rigorosi permettono che una sola parte del prodotto venga tassata cosicchè il fabbricante che paga davvero su tutto il prodotto ottenuto non può far concorrenza a quello che non si trova in queste dure condizioni.

Il solo modo di ovviare a questo inconveniente è di prescrivere per tutti indistintamente l'accertamento diretto.

Infine il Governo dovrebbe rivolgere un pò più seriamente la sua attenzione alla fabbricazione clandestina che si esercita su vasta scala, specialmente in Sicilia, con grave danno dell'erario e dei fabbricanti onesti.

E per sopprimerla intieramente dovrebbe non solo attivare un pò meglio il servizio di vigilanza ma anche sottoporre a speciale sorveglianza il commercio delle materie prime necessarie a questa industria come:

Nitrato di potassa.
» » soda
Acido Nitrico
» Solforico
» Picrico

Prima di chiudere il presente opuscolo crediamo di dover richiamare l' attenzione del governo su di un altro intoppo che à messo alla fabbricazione delle polveri, il quale à resi inutili dei costosi impianti fatti da alcuni fabbricanti prima dell'attuazione della Legge 14 luglio 1891.

A' termini della detta legge è rigorosamente vietato il lavoro dei polverifici nelle ore notturne. Si comprende agevolmente che questa disposizione venne data per impedire che possano avvenire dei danni per l' accensione del pulviscolo pirico che si trova sempre negli ambienti in cui si pratica la lavorazione delle polveri, il quale pulviscolo venendo in contatto delle fiamme dei lumi che si debbono tenere per rischiarare i locali, può determinare l' accensione di tutta la polvere che nei locali stessi si trova. Il legislatore non ha però pensato, nel dettare questa disposizione ai progressi che l' illuminazione ha fatti in quest' ultimi anni e che l' illuminazione elettrica con lampade ad incandescenza esclude assolutamente qualsiasi pericolo. Dirò anzi che la lavorazione nelle ore notturne in locali illuminati con lampade ad incandescenza presenta minori pericoli che la lavorazione diurna essendo gli operai meno distratti dal loro lavoro. Intanto parecchi fabbricanti avevano già provveduti i loro opifici del macchinario occorrente a questa illuminazione e la inattesa disposi-

zione di legge, che abbiamo citata, ha reso inutili le spese fatte. Non si potrebbe ritornare sulla data disposizione e permettere la lavorazione notturna sotto cautele tali da renderla altrettanto sicura della lavorazione diurna?

Confidiamo nella giustizia del Governo perchè ripari a tutti gl' inconvenienti che abbiamo indicati i quali oltre a riuscire di danno all' erario sono addirittura esiziali per l' industria delle polveri piriche.

Messina li 25 gennaio 1893.



